



PROCEDURA OPERATIVA CASI POSITIVI, CASI SOSPETTI, CONTATTI STRETTI e REINTEGRO LAVORATIVO.

La presente istruzione si applica nel caso in cui si verifichi la presenza di un caso positivo, di un caso sospetto o un contatto stretto con un caso positivo a COVID-19 tra i lavoratori (dipendenti, personale esterno/utenti) - circolare ministeriale del ministero della salute del 12/10/2020 e alle istruzioni operative relative al Decreto del Datore Di Lavoro -Giunta Regionale n. 11 del 2 Novembre 2020 -IS.OP.01.03.

I lavoratori che siano risultati positivi, o che abbiano un'infezione respiratoria acuta e che ritengano di avere avuto un "contatto stretto" con un caso positivo, sia all'interno delle sedi dell'Agenzia che all'esterno (ad es. un familiare o altra persona risultata positiva a Covid-19) devono comunicarlo immediatamente al proprio Dirigente e all'ufficio personale e per conoscenza al Servizio di prevenzione e protezione.

Nell'eventualità di accertamento di caso sospetto o confermato di COVID-19, deve essere attuata la presente procedura:

1. L'interessato deve dare immediata comunicazione al proprio Dirigente e all'ufficio personale e per conoscenza al Servizio di prevenzione e protezione tramite l'invio dell'**esito del tampone molecolare effettuato**.

2. Il **Dirigente** procede immediatamente ad avvertire l'**ATS - Azienda Sanitaria Territoriale competente per territorio a mezzo email, al seguente indirizzo prevenzione.av2@sanita.marche.it**. Il Dirigente, se il caso segnalato è al momento presente in sede, disporrà immediatamente il suo isolamento, disponendone l'invio al domicilio e raccomandando al dipendente di prendere immediato contatto con il proprio medico curante, salvo quanto previsto al successivo punto 4.

3. Il **Dirigente** di riferimento effettua una ricognizione dei possibili "contatti stretti" avvenuti col caso positivo di COVID-19 e collabora, con l'ATS al fine di permettere alla stessa una corretta indagine epidemiologica.

4. in attesa delle indicazioni dell'ATS, come previsto dal citato Protocollo, nel periodo dell'indagine, la Direzione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'attività lavorativa in presenza. Pertanto i **Dirigenti** potranno disporre per questi dipendenti lo smart working immediato secondo la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020.

5. La PF "Contabilità, Risorse Strumentali, Attività Forestali e Sperimentazione Agricola", ricevuta la segnalazione dal Servizio di prevenzione e protezione - SPP, dà ordine di procedere in tempi rapidi, tramite la Ditta appaltatrice del servizio, alla sanificazione straordinaria degli spazi della sede interessata, come da protocollo.

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono:

1. darne comunicazione al proprio Dirigente e all'ufficio personale
2. osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
3. osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Definizioni

"Contatto stretto"

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.

Il contatto stretto che può determinare il contagio può essere avvenuto entro un periodo da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi.

E' necessario identificare gli individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

"Isolamento"

L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si **riferisce alla separazione delle persone infette** dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

"Quarantena"

La quarantena **si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane**, per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

REINTEGRO PROGRESSIVO DI LAVORATORI DOPO L'INFEZIONE DA COVID-19

Di seguito le indicazioni per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19.

Il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, **solo se a seguito della malattia da coronavirus il lavoratore sia stato ricoverato in struttura ospedaliera** (CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N.14915 DEL 29/04/2020).

Negli altri casi è il lavoratore che deve richiedere la visita straordinaria al medico competente.